

**CAPITOLATO ONERI SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA
DI PERSONE CON DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA PER IL PERIODO DI DUE
ANNI EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI UN ALTRO ANNO. CIG 879131242A**

Indice

- ART. 1 – Disposizioni generali (Riferimenti normativi)**
- ART. 2 – Oggetto del servizio**
- ART. 3 – Destinatari**
- ART. 4 – Durata del servizio**
- ART. 5 – Esecuzione del servizio**
- ART. 6 - Personale dipendente e osservanza della legislazione sul lavoro**
- ART. 7 – Sicurezza e igiene sul lavoro**
- ART. 8– Sistema NSO**
- ART. 9 – Modalità di fatturazione e pagamenti**
- ART. 10 – Garanzia definitiva**
- ART. 11 – Responsabilità e assicurazioni**
- ART. 12 – Codice di comportamento dei dipendenti e dei soggetti che svolgono funzioni e attività per conto dell'Azienda ULSS 5**
- ART. 13 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto**
- ART. 14 – Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali.**
- ART. 15 – Risoluzione del contratto**
- ART. 16 - Risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs 165/2001 "Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione"**
- ART. 17- Contestazioni e penali**
- ART. 18 - Clausola sociale e obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio.**
- ART. 19 - Stipulazione del contratto**
- ART . 20 - Spese pubblicazione gara**
- ART. 21 - Diritto di accesso**
- ART. 22 - Domicilio dell'Appaltatore e Comunicazioni**
- ART. 23 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**
- ART. 24 - Obbligo dell'appaltatore di osservanza delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità**
- ART. 25 – Recesso Unilaterale**
- ART. 26 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecuzione del contratto**
- ART. 27 – Referente della ditta appaltatrice**
- ART. 28 - Valutazione dei rischi propri e Interferenziali**
- ART. 29 – Scioperi e cause di forza maggiore**
- ART. 30 - Foro esclusivo**
- ART. 31 – Norme e condizioni finali**

ARTICOLO 1 – Disposizioni Generali (Riferimenti Normativi)

L'attività contrattuale dell'Azienda Sanitaria è retta dal codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla *lex specialis* di gara.

ARTICOLO 2 – Oggetto del servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione operativa del servizio di assistenza all'inclusione scolastica come di seguito specificato, a favore degli utenti con disabilità, residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 5 "Polesana" che frequentano asili nido e scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, anche collocate al di fuori del territorio di competenza dell'ULSS 5.

L'assistenza all'inclusione scolastica è un servizio a favore degli utenti con disabilità volto a potenziare l'autonomia personale e sociale all'interno della scuola, con l'obiettivo di creare oggettive ed idonee condizioni per favorire la partecipazione alla vita scolastica e l'effettiva inclusione.

L'affidamento del servizio è a lotto unico in quanto un'eventuale suddivisione in lotti funzionali comprometterebbe l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto del contratto. sussiste, fra, l'altro, la necessità di espletare il servizio di un solo appaltatore, al fine di garantire l'omogeneità della prestazione e facilitare, così, l'esecuzione del contratto, in ossequio al principio di efficienza dell'azione amministrativa.

Funzioni del servizio:

- svolgere attività integrate che, in ambito scolastico, si riquaificano come interventi nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione degli apprendimenti, al fine di favorire un'adeguata inclusione scolastica;
- favorire e sostenere il percorso di socializzazione nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell'alunno/a con disabilità, attuando interventi che supportino la sua vita di relazione e il confronto con i pari. Dunque, nel caso in cui il PEI individui delle attività al di fuori del contesto scolastico (es. percorsi per l'autonomia, ma non *stage* scolastici) è possibile l'accompagnamento dell'operatore dell'assistenza scolastica.

ARTICOLO 3 – Destinatari del servizio

Gli interventi descritti nel presente Capitolato sono destinati ad utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, e del DPCM 185/2006 e ss.mm.ii. (DLGS 96/2019 ad attuazione) "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap" in situazione di deficit nelle aree dell'autonomia personale e sociale;

(ai sensi del DPCM 185 del 23 febbraio 2006 e della DGR n. 2248 del 17/07/07 o con condizioni cliniche che limitano l'autonomia personale,) per i quali viene richiesta la figura dell'Operatore Socio-Sanitario o dell'Educatore Professionale, residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 5, che frequentano le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, anche collocate al di fuori del territorio di competenza dell'Azienda ULSS 5.

A titolo meramente indicativo, senza che i seguenti dati possano costituire fonte di pretesa da parte della Ditta aggiudicataria e/o di obbligo a carico dell'Azienda ULSS 5, al solo scopo, quindi, di rappresentare una dimensione di orientamento per la formulazione dell'offerta da parte delle imprese interessate, si informa che il fabbisogno annuo stimato:

- di assistenza svolta da Operatore Socio Sanitario (OSS) ammonta complessivamente a n. 60.035 ore /anno servizio compreso coordinamento di cui:
 - n. 37.633 ore/anno servizio compreso coordinamento per il Distretto 1 di Rovigo per n. 173 studenti;

- n. 22.402 ore anno/servizio compreso coordinamento per il Distretto 2 di Adria per n. 84 studenti.

- di assistenza svolta da Educatore Professionale ammonta complessivamente a n. 15.010 ore /anno servizio compreso coordinamento di cui:
 - n. 9410 ore/anno servizio compreso coordinamento per il Distretto 1 di Rovigo per n. 44 studenti
 - n. 5600 ore/anno servizio compreso coordinamento per il Distretto 2 di Adria per n. 22 .

Il suddetto monte ore indicato per il Distretto 1 di Rovigo e il Distretto 2 di Adria potrà variare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 smi a giudizio e su richiesta dell'Azienda ULSS 5, senza che per questo l'aggiudicatario abbia a pretendere variazioni di prezzo orario, per le seguenti motivazioni a titolo esemplificativo:

- per eventuali nuovi casi o aggravamento di casi già in carico;
- per accompagnamento a gite e uscite giornaliere degli/delle alunni/e;
- per incontri annuali servizi/scuola/famiglia previsti dalla L. 104/92 e dalla Circolare regionale n. 33/93;
- per eventuali incontri richiesti dai Servizi specialistici della UOS Neuropsichiatria Infantile
- per eventuali incontri promossi dalla Direzione dei Servizi Sociali
- per assenze degli/delle alunni/e o per assegnazioni inferiori a quanto preventivato, causa mancanza requisiti o trasferimenti degli/delle alunni/e.

ARTICOLO 4 – Durata del servizio

La gestione del servizio oggetto di affidamento avrà durata per il periodo di due anni eventualmente rinnovabile di un altro anno.

L'Azienda ULSS 5 si riserva, comunque, nel provvedimento finale di aggiudicazione, la facoltà di stabilire la data di effettivo avvio del servizio oggetto di affidamento, tenendo conto della necessità di continuità assistenziale degli utenti, legata al calendario scolastico.

Alla scadenza, salvo diverse comunicazioni, il contratto cesserà senza bisogno di disdetta o diffida.

L'aggiudicataria avrà, tuttavia, l'obbligo di continuare il servizio, alle condizioni convenute, fino a quando l'Azienda ULSS 5 non avrà provveduto ad una nuova assegnazione e comunque fino ad un massimo di **180 giorni**.

Il servizio potrebbe essere avviato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016 e smi.

L'Azienda ULSS 5 si riserva comunque la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva di cui all'art. 1353 codice civile con preavviso scritto di almeno 30 giorni nel caso in cui, prima del termine di scadenza del contratto in oggetto, si perfezionassero le procedure di aggiudicazione del servizio in argomento da parte del Soggetto Aggregatore UOC CRAV o nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni stipulate da CONSIP che prevedano condizioni economiche più vantaggiose.

In tal caso l'Impresa aggiudicataria non potrà pretendere compensi aggiuntivi o muovere alcuna eccezione.

ARTICOLO 5 – Esecuzione del contratto

L'Appaltatore deve eseguire esattamente la prestazione indicata nel presente Capitolato d'oneri e nel Capitolato tecnico.

L'Appaltatore deve eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto.

E' a carico dell'Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Le attività a carico dell'Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale.

Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre la sospensione.

La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.

ARTICOLO 6 – Personale dipendente e osservanza della legislazione sul lavoro.

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore.

La ditta aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il nominativo e la qualifica del personale impiegato dall'aggiudicatario per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda ULSS 5 prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.

In caso di sostituzione prevedibile, la comunicazione dei nominativi dovrà avvenire, quanto meno, con 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione garantendo il passaggio di consegna tra il personale uscente e il nuovo incaricato.

L'Azienda ULSS 5 si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'aggiudicatario, qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario, anche nei confronti dei terzi.

La sorveglianza da parte dell'Azienda ULSS 5 non esonera la responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni o receda da esse.

L'Azienda ULSS 5, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze da essa denunciate all'Ispettorato del Lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale, il relativo importo è versato all'appaltatore solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro dichiara cessata la situazione di inadempienza.

Le parti danno atto che dal presente contratto non consegue per l'Azienda ULSS 5 l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro diretto o di incarico con i singoli operatori dell'Impresa affidataria.

Il personale addetto al servizio di cui all'oggetto sarà dipendente/socio dell'Impresa aggiudicataria, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'Impresa affidataria dovrà informare il proprio personale che l'Azienda ULSS è totalmente estranea al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti della stessa Azienda ULSS 5.

ARTICOLO 7- Sicurezza e igiene sul lavoro

L'aggiudicatario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione, in vigore o che potrà intervenire in corso di contratto, per la tutela dei lavoratori.

Il personale dovrà essere dotato degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati, nonché la sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/08. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal D.P.R. 151/2011, esonerando l'Azienda ULSS da ogni responsabilità.

Entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del decreto sopra citato e dovrà dichiarare a firma del Legale Rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pertanto potrà essere richiesto alla ditta aggiudicataria di fornire il proprio DUVRI e il nominativo del proprio responsabile SPP, del medico competente, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'aggiudicatario si impegna a definire per il personale utilizzato nel servizio una adeguata programmazione della formazione e dell'aggiornamento professionale.

In particolare dovrà essere garantito il rispetto della formazione minima necessaria relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro, prevista dal D.Lgs. n. 81/08.

ARTICOLO 8 – Sistema NSO

Per quanto riguarda l'emissione degli ordini relativi al servizio in oggetto si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo del sistema di gestione denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisiti di beni tra gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori, a decorrere dal 01/02/2020.

Pertanto, a partire da tale data, questa Azienda ULSS utilizza il sistema NSO per l'invio ai fornitori degli ordini di acquisto di beni.

Per tale finalità si comunicano di seguito gli elementi fondamentali relativi al sistema NSO di questa Azienda ULSS:

Denominazione Ente:	Azienda ULSS n. 5 Polesana
Sede Legale:	Viale tre Martiri, 89 – cap 45100- Rovigo
Partita iva :	01013470297
Codice Univoco Ufficio:	6UDYH3
Nome Ufficio:	Ufficio Ordinante Centrale Polesana

ARTICOLO 9 -Modalità di fatturazione e pagamenti

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture relative al servizio in oggetto, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad indicare nelle fatture stesse, intestate all'Azienda Ulss 5 Polesana, il numero CIG relativo e gli estremi del conto corrente

dedicato.

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture relative al servizio in oggetto, si precisa che, il Decreto Ministeriale n. 55/2013, art 6 comma 6, così come modificato dall'art 25 del DL 66/2014 (convertito in Legge n 89 del 23 giugno 2014), questa Azienda procederà al pagamento solo con fattura elettronica.

L'ufficio preposto al ricevimento delle fatture elettroniche è individuato da un codice obbligatorio definito Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito in fattura elettronica nel campo 1.1.4 <codice destinatario> UF2FOY.

Per tali finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali per la predisposizione delle fatture elettroniche:

Denominazione Ente:	Azienda Ulss 5 Polesana
Sede Legale:	Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo
Partita Iva:	01013470297
Codice Univoco Ufficio:	UF2FOY
Codice IPA:	aulss_ro
Nome ufficio:	Uff_efatturaPA (SEDE DI ROVIGO)
PEC AMMINISTRATIVA	asl18rovigo@actaliscertymail.it

Si precisa inoltre che all'Impresa saranno successivamente comunicate le altre informazioni obbligatorie per la predisposizione della "fattura elettronica".

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, entro il termine di 30 giorni dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, della rispondenza della fornitura effettuata, alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i..

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazione.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda Ulss 5 entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura o del servizio.

L'Azienda Ulss 5 risolverà di diritto il contratto, qualora le transazione relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i..

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

L'Azienda Ulss 5, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla ditta cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, la ditta potrà sospendere il servizio; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo P.E.C. da parte dell'Azienda Ulss 5.

Gli eventuali importi derivanti dall'applicazione di eventuali penali verranno portati in detrazione al pagamento della prima fattura utile.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a

decorrenza con la definizione della pendenza.

L'Impresa aggiudicataria emetterà mensilmente e posticipatamente, sulla base del servizio effettivamente svolto, regolari fatture intestate all'Azienda ULSS 5, che dovranno riportare esattamente la specifica del servizio reso complessivamente per singolo alunno con disabilità.

Le fatture dovranno essere accompagnate dai documenti relativi al servizio svolto dagli operatori firmati dal Referente scolastico per le verifiche da parte del servizio competente.

Agli effetti della liquidazione si riconoscerà solamente il servizio effettivamente reso, a seguito di verifica da parte delle Strutture dell'Azienda ULSS deputate al controllo, secondo le suddette modalità.

Nel caso che l'operatore non venga tempestivamente avvisato dell'assenza dell'alunno con disabilità, viene riconosciuta la prima ora lavorativa.

Nel caso invece di assenza per malattia dell'utente, che si prolunghi oltre i 5 giorni lavorativi consecutivi, si riconosce all'operatore metà dell'orario settimanale assegnato, per massimo 1 volta al mese. L'impresa dovrà, poi, organizzare il servizio in modo da garantire la prosecuzione del servizio stesso al momento del rientro all'Istituto scolastico dell'alunno dal periodo di malattia e/o da altro impedimento.

ARTICOLO 10 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una "garanzia definitiva" scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 pari al 10 per cento al netto dell'iva dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Azienda ULSS si riserva di richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.

L'Azienda ULSS si riserva il diritto di valersi della cauzione nei limiti dell'importo massimo garantito per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nei casi previsti dall'articolo in oggetto (comma 2) ivi richiamato.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda ULSS.

La garanzia definitiva, in caso di:

- In caso di Avvalimento dovrà essere prestata a favore della ditta aggiudicataria.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile soltanto se l'aggiudicataria possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

- In caso di Raggruppamento Temporaneo d'impresa dovrà essere prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria (capogruppo) in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

- Consorzio dovrà essere prestata dal Consorzio.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla scadenza del contratto.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e smi.

La cauzione definitiva, nel caso di prosecuzione di servizio, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni di cui sopra per il periodo di prosecuzione contrattuale o essere sostituita da dichiarazione della ditta aggiudicataria da cui risulti autorizzazione all'Azienda ULSS a trattenere una somma pari o superiore all'importo della cauzione sui crediti per fatture non ancora pagate.

ARTICOLO 11 – Responsabilità civile e assicurazioni

L'Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno e/o degli infortuni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi e dei danni a beni che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento delle attività e derivante dalla condotta, anche omissiva, del personale dipendente o collaboratore dell'Appaltatore o socio, in caso di cooperativa, o dal personale dipendente da altre imprese, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è, altresì, responsabile per il danno differenziale per infortunio sul lavoro o malattia professionale che abbiano a colpire i lavoratori dell'Appaltatore, dell'Azienda Sanitaria e di altri oggetti, coinvolti a vario titolo nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Azienda Sanitaria dai danni e/o dalle azioni legali che fossero eventualmente intentate o da richieste alla stessa rivolte per i fatti sopra indicati.

A fronte degli obblighi di cui sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare e mantenere in essere per tutta la durata contrattuale apposita Polizza assicurativa RCT e RCO, da produrre preliminarmente alla firma del contratto, con idonei massimali di garanzia comunque non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro, per persone o cose e deve garantire le rivalse di qualsiasi Ente previdenziale o assicurativo e/o dei dipendenti e dei collaboratori dell'Appaltatore per infortuni e/o malattie professionali, con massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e per ciascuna persona o cosa.

L'onere relativo si intende ricompreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.

La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura.

La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. sulla clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 12– Codice di comportamento dei dipendenti e dei soggetti che svolgono funzioni e attività per conto dell'Azienda ULSS 5

Anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere/servizi in favore dell'Azienda sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti e dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono funzioni e attività per conto dell'Azienda Ulss 5 Polesana" adottato con Deliberazione del D.G. n. 91 del 24701/2018 e consultabile sul sito internet aziendale - *Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice Disciplinare Codice di Condotta*.

La violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto stipulato a seguito degli affidamenti di forniture di beni e servizi.

ARTICOLO 13 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono disciplinate

dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a qualsiasi titolo, se non regolarmente approvata dall'A. Ulss 5, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Istituto stesso.

Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del Contratto che sarà sottoscritto con il Fornitore richiede la forma scritta a pena di nullità.

E' espressamente vietato cedere il contratto, a qualunque titolo, senza l'autorizzazione di Azienda Ulss 5, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Subappalto: Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. .

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si conferma la sospensione dell'obbligo di indicazioni da parte dei concorrenti della terna dei subappaltatori nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'art. 80 del Codice, riferite al subappaltatore, così come disposto dall'art. 12, comma 2, lett. c) del D.L. n. 183/2020 (cd. "milleproroghe) che ha esteso la sospensione di tale obbligo sino al 31/12/2021.

In ogni caso non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 14 – Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali.

L'Azienda ULSS 5 Polesana ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (RGPD), informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Azienda Ulss 5, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici o diversi soggetti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD;
- g) i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- h) il titolare del trattamento è l'Ente Appaltante.

Con la sottoscrizione del presente contratto si procederà, se previsto, alla sottoscrizione anche di apposito "Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679".

Il Fornitore, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, L'appaltatore assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

Il Fornitore – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

- ❖ trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
- ❖ raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
- ❖ garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- ❖ utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
- ❖ non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
- ❖ adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
- ❖ individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
- ❖ rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Azienda per garantire la sicurezza dei dati personali;
- ❖ custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
- ❖ tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
- ❖ non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Azienda, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
- ❖ informare l'Azienda, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "data breach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
- ❖ assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
- ❖ informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Azienda medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
- ❖ coadiuvare l'Azienda nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
- ❖ adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti, Azienda e il Fornitore – Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Azienda tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Azienda di cui al presente articolo e consente all'Azienda medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Azienda da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ARTICOLO 15 - Risoluzione del contratto

L'Azienda ULSS, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con comunicazione a mezzo PEC, un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte.

Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.

L'Azienda ULSS 5 potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C., risolvere il contratto nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso di sospensione del servizio;
- in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza;
- in ogni altro caso previsto dagli atti di gara e dalla normativa di legge.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda ULSS 5 il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda ULSS 5 rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

In caso di esecuzione in danno del fornitore le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16 - Risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs 165/2001 "Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione"

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell' A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 17 – Contestazioni e penali

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la ditta per nessuna ragione può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, eseguirlo in ritardo.

Contestazioni

L'Azienda ULSS 5 farà pervenire alla ditta, per iscritto, a mezzo pec, le osservazioni e le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà altresì eventuali prescrizioni alle quali la ditta dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda ULSS 5 indicherà.

Penali

In caso di rilievo durante i controlli di non conformità l'Azienda ULSS 5 si riserva di applicare le penali come di seguito specificato:

- nel caso di mancata reperibilità del referente coordinatore nelle fasce orarie indicate € 500,00 per ogni infrazione accertata;
- nel caso di mancato rispetto del piano di formazione/aggiornamento degli operatori proposto in sede di gara € 200 per ogni infrazione accertata
- nel caso di disagi di ogni tipo che portano a reclami da parte della Direzione Scolastica, dei famigliari o dell'utenza e che compromettano l'immagine e l'efficienza del Servizio da € 100,00 ad € 500,00;
- nel caso di negligenza constatata con o senza l'aggravante della situazione di pericolo anche potenziale per il minore o di comportamento scorretto o sconveniente verso l'utenza, € 250,00;
- per mancata (o ritardata) sostituzione di operatori assenti con conseguente scopertura del servizio € 250 per operatore o per giorno non coperto;
- utilizzo di operatori carenti dei requisiti richiesti in sede di gara € 500,00 per ogni operatore.

a) In caso di accertata e reiterata inosservanza delle disposizioni previste dal presente capitolato, l'aggiudicataria dovrà corrispondere all'Azienda ULSS 5 le seguenti penali:

- € 300,00 per la seconda contestazione scritta relativa alla medesima irregolarità;
- € 500,00 per ogni successiva contestazione scritta relativa alla medesima irregolarità.

Le penali verranno detratte dagli importi delle fatture già emesse o da emettere.

Sono esclusi dal calcolo dalle penali il mancato rispetto dovuto a:

- cause di forza maggiore dimostrate
- cause imputabili all'Amministrazione e/o Istituto scolastico.

L'Azienda ULSS 5 si riserva comunque la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale non espressamente rilevata nei precedenti casi, tipo:

- eventuali esiti negativi delle rilevazioni della soddisfazione dell'utenza da € 100,00 ad € 500,00 in base alla gravità;
- mancato adeguamento del servizio alle esigenze espresse dalla Committente € 300,00 per ogni infrazione accertata.

b) In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo 6 sul trattamento dei lavoratori, accertata dalla Stazione appaltante, la medesima comunicherà all'Impresa ed anche alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

L'Azienda ULSS 5 potrà altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 18 - Clausola sociale e obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio.

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera.

A tal fine l'appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi (ivi compreso il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e la legge n. 35 del 06/04/2012) e delle norme previste dalla Contrattazione Collettiva vigente applicata in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante.

Al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, oltre che al fine di garantire la continuità relazionale del servizio, l'aggiudicatario si impegna ad assumere ed utilizzare gli operatori impiegati dal precedente appaltatore.

I lavoratori impiegati nel precedente appalto saranno riassorbiti dall'aggiudicatario a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione della società aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio da eseguire.

Il passaggio del personale al nuovo appaltatore avviene prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.

In caso di mancato rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera si procede nell'ordine:

- alla revoca dell'aggiudicazione definitiva nelle more della stipula del contratto;
- nel caso sia stato stipulato il contratto, alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

ARTICOLO 19 - Stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto in forma scritta sotto forma di scrittura privata/corrispondenza commerciale, e o diversa modalità condivisa tra le parti da registrare in caso d'uso.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. .

ARTICOLO 20 – Spese pubblicazione gara

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 (e ai sensi dell'articolo 216 comma 11 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i) le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 21 – Diritto di accesso

Il diritto di accesso agli atti della procedura in oggetto, ivi comprese le candidature e le offerte è disciplinato dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i oltre che dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990/n. 241 s.m.i.

ARTICOLO 22 – Domicilio dell'Appaltatore e Comunicazioni

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate a mezzo PEC, con specifica degli indirizzi di posta elettronica che verranno comunicati dall'Azienda Ulss 5.

ARTICOLO 23 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., il contratto dovrà considerarsi risolto.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'AULSS ed alla prefettura –Ufficio territoriale del Governo - della Provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare alla UOC Contabilità e Bilancio dell'AULSS, a mezzo telefax n. 0425/393689 e/o PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, i seguenti dati:

- estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 24 - Obbligo dell'appaltatore di osservanza delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17 settembre 2019, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'AULSS si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

ARTICOLO 25 - Recesso unilaterale

L'Azienda ULSS si riserva la facoltà insindacabile:

- a. di annullare e/o revocare la procedura di affidamento, senza che per questo la ditta offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale;
- b. di recedere anticipatamente dal contratto, mediante pec con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzato a livello regionale.

ARTICOLO 26 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecuzione del contratto

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico, assicurando la regolarità da parte del concessionario e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi al capitolato speciale descrittivo.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

Responsabile unico del procedimento è il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sarà individuato in sede di approvazione del provvedimento di aggiudicazione del servizio in oggetto.

ARTICOLO 27 - Referente della ditta appaltatrice

L'Appaltatore dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico

di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con l'ULSS 5 Polesana.

ARTICOLO 28 - Valutazione dei rischi propri e Interferenziali

La valutazione dei rischi propri dell'esecutore nello svolgimento della sua attività professionale resta a carico dell'esecutore stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 smi, l'amministrazione ha solo un onere di vaglio ai sensi dell'art. 86 comma 3 bis del D.lgs. 163/2006 smi.

L'Esecutore dovrà altresì fornire ai propri dipendenti i mezzi necessari, i dispositivi di protezione individuale ed i tesserini di riconoscimento corredati di fotografia, contenenti le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento sulle divise da lavoro.

L'Esecutore dovrà utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate.

Il personale oltre a conoscere le norme antinfortunistiche, sarà anche tenuto all'osservanza delle specifiche disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 la Stazione Appaltante fornirà all'Esecutore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui questi è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione allo svolgimento della propria attività promuovendo altresì la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26, comma 2 del D.Lgs n.81/2008.

Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizione di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, gli oneri associati, sia in termini di rischi che in termini di costi, sono pari a zero.

ARTICOLO 29 - Scioperi e cause di forza maggiore

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio (si applicherà la Legge 146/1990 e smi).

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 30 – Foro esclusivo

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Rovigo.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria – l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio medesimo e fatta salva la possibilità per l'Azienda ULSS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ARTICOLO 31 – Norme e condizioni finali

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.